

INFORMATIVA SULLE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

(Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 252/2005, modificato dalla L. 199/2025)

Per tutti gli Aderenti,

a decorrere dal 01 luglio 2026, al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento, il Fondo Pensione Previambiente metterà a disposizione nuove e flessibili opzioni per l'erogazione del montante accumulato.

Il presente documento ha lo scopo di fornire un quadro completo e coerente per consentire una valutazione consapevole delle alternative disponibili.

1. Disposizioni Comuni e Avvertenze Generali

Prima di analizzare le singole tipologie, è fondamentale comprendere il nuovo inquadramento giuridico e finanziario della fase di erogazione:

- **Alternatività e Cumulabilità:** Le nuove prestazioni illustrate di seguito (Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili, Erogazione frazionata) si pongono come alternative alla classica rendita vitalizia e non sono tra loro cumulabili.
- **Irrevocabilità e Limitazioni:** La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile. L'accesso a tali prestazioni, infatti, inibisce l'esercizio delle prerogative tipiche della fase di accumulo: non è più consentito versare ulteriore contribuzione, né richiedere trasferimenti o anticipazioni. È consentito unicamente lo switch di comparto ed il trasferimento per usufruire della rendita vitalizia prevista dal fondo. Se si attiva un nuovo rapporto di lavoro come dipendente privato si creerà una porzione residua, distinta dal montante della prestazione, rispetto alla quale è possibile esercitare i diritti tipici della fase di accumulo.
- **Gestione Finanziaria del Residuo:** Il montante non ancora erogato rimarrà in gestione presso Previambiente e salvo diversa indicazione al momento della richiesta, le risorse saranno riversate d'ufficio nel comparto più prudente offerto dal Fondo.
- **Rischi Finanziari e Demografici:**
 - **Rischio di investimento:** Gli importi delle prestazioni non sono garantiti, ma variano nel tempo in funzione dei rendimenti finanziari realizzati dal comparto di investimento prescelto.
 - **Rischio di longevità:** A differenza della rendita vitalizia, queste nuove opzioni non coprono il rischio di sopravvivenza. Vi è dunque la concreta possibilità che il capitale si esaurisca qualora la vita del soggetto superi la speranza di vita stimata.



- **Decesso:** In caso di decesso dell'aderente durante la fase di erogazione, il montante residuo sarà riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. In assenza di tale indicazione, la domanda di prestazione sarà considerata incompleta e non procedibile.
- **Diritto di Conversione:** In qualunque momento, qualora si desiderasse garantire una copertura contro il rischio di longevità, è riconosciuta la facoltà di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia.
- **Costi:** sono limitati alle spese effettivamente sostenute e sono indicati in Nota Informativa.

2. Rendita a Durata Definita

Questa prestazione consiste nell'erogazione di una rendita periodica per un arco temporale predeterminato, calcolato sulla base della "vita attesa residua" del beneficiario.

- **Determinazione della Durata:** La durata standard, espressa in anni interi, è calcolata facendo riferimento alla speranza di vita al momento della richiesta, sulla base delle indicazioni ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione di cui alla tabella A allegata alla legge 08 agosto 1995 n. 335.
- **Calcolo dell'Importo:** L'importo della rata è variabile e viene ricalcolato al momento di ogni singola erogazione dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da corrispondere. L'importo pertanto non è fisso e garantito ma partecipando ai risultati di gestione del fondo sarà variabile secondo l'andamento positivo o negativo degli stessi.
- **Rischio finanziario:** il montante resta investito nel comparto scelto dall'aderente in fase di richiesta ovvero nel comparto più prudente individuato dal fondo.
- **Periodicità:** si potrà scegliere la periodicità dei pagamenti trimestrale, semestrale e annuale secondo quanto previsto nell'apposito modulo di richiesta.
- **Fiscaltà:** il regime fiscale applicabile segue le ordinarie regole previste per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale e quindi con una tassazione post 2007 con aliquota decrescente dal 15% al 9% in funzione degli anni di partecipazione. Le specifiche tecniche sono contenute nel Documento del Regime Fiscale del Fondo.

3. Prelievi Liberamente Determinabili

Questa opzione garantisce la massima flessibilità, consentendo all'aderente di disporre prelievi a valere sul montante accumulato scegliendone autonomamente sia l'importo che la tempistica.

- **La finalità previdenziale:** Per salvaguardare la finalità previdenziale, il legislatore ha introdotto un limite tecnico. I prelievi possono essere richiesti



esclusivamente entro il limite massimo della somma delle rate (maturate e non riscosse) di una rendita teorica figurativa a durata definita con frazionamento annuale e commisurata alla vita attesa residua dell'aderente al momento della richiesta (tavole ISTAT tabella A).

- Il "Plafond" di Prelievo: il calcolo dell'importo prelevabile avviene in base alla differenza tra il montante in gestione (sottratti eventuali prelievi già effettuati) e il montante teorico che si avrebbe prendendo in considerazione le rate maturate della rendita figurativa. A partire dall'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo da prelevabile è pari all'intero montante residuo.
- Esempio pratico: Supponiamo che si vada in pensione a 66 anni con un montante di **100.000 €** e che la speranza di vita residua (tavole ISTAT) sia di **20 anni**. La rendita figurativa annuale sarebbe: $100.000 \text{ €} \div 20 = \mathbf{5.000 \text{ € l'anno}}$. **Al momento della richiesta dei prelievi** (anno 1): si può subito prelevare fino a 5.000 € (la prima rata figurativa di rendita a durata definita). **Al secondo anno**: sono "maturate" altri 5.000 €. Se non si è prelevato nulla, il plafond totale è 10.000 €. Se si è già prelevato 3.000 €, si possono prendere altri 7.000 €. **Al terzo anno**: plafond teorico 15.000 €, da cui si sottraggono tutti i prelievi già fatti. A partire dall'ultimo anno (anno 20): si può prelevare fino all'intero montante residuo, qualunque sia.
- **Rischio finanziario**: il montante resta investito nel comparto scelto dall'aderente in fase di richiesta ovvero nel comparto più prudente individuato dal fondo.
- **Nota Operativa**: Previambiente si riserva di definire un importo minimo erogabile per singola operazione al fine di evitare richieste per importi eccessivamente esigui oltre che un intervallo minimo di tempo tra una richiesta e l'altra.
- **Fiscaltà**: il regime fiscale applicabile segue le ordinarie regole previste per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale e quindi con una tassazione post 2007 con aliquota decrescente dal 15% al 9% in funzione degli anni di partecipazione. Le specifiche tecniche sono contenute nel Documento del Regime Fiscale del Fondo

4. Erogazione Frazionata

Si precisa che tale prestazione sarà richiedibile solo successivamente al 31 ottobre 2026.

L'erogazione frazionata permette di ripartire il montante accumulato in rate su un periodo di tempo predeterminato, totalmente slegato da logiche demografiche o di speranza di vita ma non inferiore a 5 anni.

- **Scelta della Durata**: Al momento della richiesta, si potrà definire liberamente il numero di anni per i quali si desidera percepire la prestazione e la periodicità. Il vincolo normativo impone che tale durata non possa essere inferiore a cinque anni.
- **Calcolo dell'Importo**: l'importo della singola rata sarà pari al montante disponibile alla data di liquidazione diviso il numero di rate restanti



- **Rischio finanziario:** il montante resta investito nel comparto scelto dall'aderente in fase di richiesta ovvero nel comparto più prudente individuato dal fondo.
- **Periodicità:** La periodicità (da trimestrale ad annuale) è a completa discrezione al momento della sottoscrizione, nei limiti previsti dal Regolamento del Fondo.
- **Fiscalità:** il regime fiscale applicabile prevede una tassazione con aliquota che va dal 20% ridotta fino al 15% dopo 15 anni di partecipazione. Le specifiche tecniche sono contenute nel Documento del Regime Fiscale del Fondo.

5. Limiti di erogazione

Le singole rate erogate dal Fondo non possono essere di importo esiguo, per maggiori informazioni si rimanda al Documento sulle Rendite.

6. Costi

I costi amministrativi applicati a queste specifiche erogazioni saranno debitamente rendicontati secondo le vigenti modalità e strettamente limitati alle spese effettivamente sostenute dal Fondo secondo quanto indicato in Nota Informativa.

AVVERTENZA: *Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" della Nota Informativa.*